

“Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24”

Emanato con Decreto Rettorale n. 170 del 1° settembre 2011

CAPO I

PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- 1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a. per "**Università**", l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
 - b. per "**Reclutamento**", le modalità di reclutamento, mediante chiamata dei Professori, attraverso procedure di valutazione di candidature esterne, disciplinate nel presente regolamento;
 - c. per "**Promozione**", le modalità di promozione, mediante chiamata dei Professori, attraverso procedure di valutazione di candidature interne, disciplinate nel presente regolamento;
 - d. per "**Comitato Risorse Umane (CORU)**", il Comitato di nomina Rettorale incaricato ad effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti di ruolo vacanti;
 - e. per "**Professori**" il personale docente di ruolo di I fascia (Professori Ordinari ovvero Full Professor) e di II fascia (Professori Associati ovvero Associate Professor);
 - f. per "**posto vacante**" il posto di ruolo di Professore Ordinario o Professore Associato, previsto nella dotazione organica dell'Università che, al momento della richiesta di copertura, risulta libero e disponibile, o che si renderà libero e disponibile a partire dal successivo 1° settembre presso il Dipartimento di riferimento.

CAPO II RECLUTAMENTO

Articolo 2 – Attivazione della procedura

- 2.1** Nei limiti dei posti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti valutati i propri fabbisogni didattici e di ricerca, potranno richiedere al Rettore, previa deliberazione del Consiglio Accademico, l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di ruolo di Professore Ordinario ovvero di Professore Associato, distinti per Settore Concorsuale, quando saranno istituiti dal Ministero, e per Settore Scientifico - Disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.
- 2.2** Il reclutamento sarà attivato esclusivamente mediante ricorso al job market nazionale e internazionale secondo le modalità descritte al presente capo II.

L'avviso di vacanza deve indicare:

- a. la qualifica (professore Ordinario e/o Professore Associato);
- b. la durata: posizione tenure, a tempo indeterminato;
- c. la decorrenza: di norma il 1° settembre ovvero il 1° marzo di ogni anno accademico;
- d. il Dipartimento di afferenza;

- e. il Settore Concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante Settore Scientifico - Disciplinare;
- f. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per il posto vacante, distinti per tipologia contrattuale.

L'avviso potrà riportare indicazioni inerenti il trattamento economico, che sarà definito con trattativa privata, rispettando il limite minimo previsto dalle Tabelle Ministeriali corrispondenti a qualifica e anzianità di servizio, nonché il trattamento previdenziale e pensionistico equiparato a quello pubblico.

L'avviso infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

- 2.3** L'avviso di vacanza deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. La Bocconi provvederà inoltre a pubblicare l'avviso sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

- 3.1** Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti vacanti da **Professore di I e II fascia**,
- studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto della selezione;
 - studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa ai sensi della normativa vigente;
 - professori rispettivamente di I e di II fascia, già in servizio all'entrata in vigore della Legge 240/2010;
 - studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando.
- 3.2** Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua l'attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 4.1** Le candidature (*applications*) alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso di vacanza sul sito WEB dell'Università e su quelli del MIUR e della UE.
- 4.2** Alle domande dovranno essere allegati sempre con modalità telematica:
- a. curriculum scientifico-professionale in formato pdf;
 - b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando;

- d. elenco di referees di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Università.

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

- 5.1** Per effettuare la selezione, il Dipartimento si avvale del Comitato Risorse Umane, nominato dal Rettore, presieduto da Prorettore alle Risorse Umane.
- 5.2** Le candidature ritenute meritevoli di approfondimento saranno invitate successivamente a presentarsi in Università per svolgere una serie di colloqui presso i Dipartimenti competenti e a tenere un seminario scientifico sui temi del loro lavoro di ricerca (*fly out*).
- 5.3** Al termine dei lavori il Comitato Risorse Umane formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando un elenco di idonei, ai quali il Rettore si riserva la possibilità di fare una offerta formale, seppur sottoposta a condizione della deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Facoltà e del Comitato Esecutivo, nella quale sarà precisato: la qualifica accademica, l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dalla Tabelle ministeriali vigenti. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato dovrà comunicare la propria accettazione dell'offerta.
- 5.4** Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede ad inoltrare il dossier di valutazione al Consiglio di Facoltà e successivamente al Comitato Esecutivo per la deliberazione della chiamata. In particolare il Consiglio di Facoltà dispone la chiamata con la maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di Professori Ordinari, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei Professori Associati.
- 5.5** Le proposte di nomina per chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, ovvero per chiara fama, saranno sottoposte al nulla osta del Ministero, sentito il CUN, ex art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III PROMOZIONI

Articolo 6 – Attivazione della procedura

- 6.1** Nei limiti dei posti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti valutati i propri fabbisogni didattici e di ricerca, potranno richiedere al Rettore, previa deliberazione del Consiglio Accademico, l'avvio di una procedura di promozione, mediante chiamata nel ruolo di *Professore Ordinario ovvero di Professore Associato, di professori di II fascia, ovvero di Ricercatori di ruolo a tempo interminato, già in servizio presso l'Università*, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

- 6.2** L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998, limitatamente al periodi di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.
- 6.3** Dall'entrata in vigore della Legge 240/2010 e fino al 31 dicembre del 6° anno successivo, l'Università potrà destinare a promozioni fino al **50% delle risorse** equivalenti a quelle necessarie per la copertura dei posti di professore di ruolo. A decorrere dal 7° anno l'Università potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla **metà dei posti** disponibili per le chiamate.
- 6.4** La procedura di valutazione delle candidature proposte per la promozione è, per quanto applicabile, equivalente a quella disciplinata dall'Università per il reclutamento. In particolare saranno richieste lettere di presentazione a referees di alto profilo accademico internazionale, segnalati autonomamente dal candidato e scelti dall'Ateneo, sarà infine possibile richiedere la presentazione in un seminario, aperto alla Faculty ed in particolar modo ai Comitato Risorse Umane, dei risultati scientifici ed accademici conseguiti recentemente dal candidato.
- 6.5** Al termine dei lavori il Comitato Risorse Umane formulerà un giudizio complessivo che si concretizzerà nel dossier di valutazione. Il Rettore, visto il dossier, si riserva la possibilità di inoltrare il dossier di valutazione al Consiglio di Facoltà e successivamente al Comitato Esecutivo per la deliberazione della chiamata. In particolare il Consiglio di Facoltà dispone la chiamata con la maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di Professori Ordinari, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei Professori Associati.

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 – Norme transitorie

- 7.1** Ai sensi del 10° comma dell'art. 29 della Legge 240/2010, il previgente Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei Trasferimenti rimane in vigore per i Trasferimenti di cui all'art. 3 della Legge 210/1998 esclusivamente per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato.
- 7.2** Il citato Regolamento d'Ateneo rimane altresì in vigore per le disposizioni inerenti le procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari, salvo nuova e/o diversa disposizioni inerenti i Settori Concorsuali.

Articolo 8 – Efficacia

- 8.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010 e adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.